

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.p.A. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

● NOVITÀ IN ARRIVO NEL 2011

Conti in sospeso con il Fisco sempre più onerosi

di **Daniele Hoffer**

Dal prossimo anno diviene particolarmente oneroso avere dei conti in sospeso con il Fisco, a seguito di alcune novità, illustrate brevemente di seguito, che entreranno in vigore prossimamente.

Dal 2011, infatti, la compensazione di imposte a credito con modello F24 non sarà più ammessa fino alla concorrenza dell'importo dei debiti per imposte erariali iscritte a ruolo, se superiori a 1.500 euro e se scaduto il termine di pagamento; in caso contrario si applicherebbe la sanzione pari al 50% delle somme indebitamente compensate.

La limitazione riguarda solo le imposte iscritte a ruolo a titolo definitivo (e non in via provvisoria) e non si applica alcuna limitazione se il debito con l'Erario è di importo inferiore al citato limite; la limitazione opera fino alla concorrenza dell'importo del debito scaduto.

È comunque consentita la compensazione tra imposte erariali a credito e gli eventuali debiti per importi iscritti a ruolo.

Compensazioni «interne» ed «esterne»

Sempre in tema di compensazioni, ricordiamo che l'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 29/2010, ha specificato che le compensazioni «interne» dei crediti Iva (Iva con Iva) vanno trattate come le compensazioni «esterne» (Iva con altre imposte) se il credito che si compensa è maturato successivamente all'imposta a debito da versare; in questo caso la compensazione va obbligatoriamente eseguita compilando il modello F24.

Questo in particolare ai fini della rilevanza della compensazione per il raggiungimento del limite di 10.000 o 15.000 euro

Introdotte limitazioni alla compensazione di imposte a credito iscritte a ruolo a titolo definitivo. Sanzioni a chi non rispetterà l'obbligo di comunicazione telematica delle fatture

compensati annualmente. Si ricorderà infatti che se il credito Iva infrannuale da compensare risulta di importo superiore a 10.000 euro annui, è ora necessario che venga prima presentata apposita istanza; nel caso in cui il credito da compensare sia superiore a 15.000 euro è necessario il visto di conformità. Da tutto questo sarebbero escluse le compensazioni interne.

Gli atti di accertamento delle imposte sul reddito e Iva, notificati dall'1-7-2011, divengono esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica (l'obbligo di paga-



Il Fisco ha precisato che l'obbligo di comunicazione telematica delle fatture interessa le prestazioni considerate unitariamente sopra i 3.000 euro

mento delle somme richieste sarà fissato entro il termine di 60 giorni per la presentazione del ricorso) affinché decorsi ulteriori 30 giorni dal termine di pagamento, se non avvenuto, possono di conseguenza essere trasmessi per la riscossione delle somme agli agenti incaricati, anche per l'eventuale esecuzione forzata, senza notificare preventivamente la cartella di pagamento; questo vale, derogando alle disposizioni sull'iscrizione a ruolo delle imposte, dall'anno 2007 e successivi.

Sono state inoltre inasprite le sanzioni penali nel caso di sottrazione fraudolenta del patrimonio al versamento delle imposte.

Nel caso di contenziosi con l'Amministrazione finanziaria, si ricorda che con il decreto n. 78/2010 era stato stabilito il termine di 150 giorni per la sospensione delle somme in pendenza di giudizio che viene concessa dal giudice a seguito della presentazione di specifiche motivazioni.

Comunicazione telematica delle fatture

Dal 2011 parte anche il nuovo obbligo della comunicazione telematica delle fatture (ovvero prestazioni rilevanti ai fini Iva) con imponibili pari o superiori a 3.000 euro, che servirà all'incrocio dei dati per le verifiche fiscali; le modalità applicative e i termini devono essere definiti da un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Omissioni o inesattezze saranno punite con sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro.

La relazione tecnica al decreto n. 78/2010 ha poi precisato che l'obbligo riguarda tutte le cessioni e le prestazioni di servizi di importo unitario non inferiore a 3.000 euro, e ciò significa che le operazioni dovranno essere considerate unitariamente, a nulla rilevando eventuali frazionamenti in più parti aventi lo scopo di eludere l'adempimento.

Ad esempio, un contoterzista percepisce un acconto di 1.000 euro al momento dell'incarico a eseguire le lavorazioni e un saldo di 2.200 euro alla conclusione; i due pagamenti non possono essere considerati autonomamente perché si tratta di due parti della medesima operazione, di importo complessivo pari a 3.200 euro.

La comunicazione non deve inoltre avvenire in forma «aggregata», ma deve riguardare ogni singola operazione di importo non inferiore a 3.000 euro. ●